

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO PER I C.S.A.

Premessa.....	3
Il quadro normativo.....	3
Destinatari	5
Ambito di applicazione e obblighi dei Centri Servizi	7
Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati	9
Obblighi di adeguata verifica della clientela.....	12
Il titolare effettivo.....	15
L’iscrizione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese.....	17
Misure semplificate di adeguata verifica della clientela	18
Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.....	19
Obblighi di conservazione.....	22
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.....	23
Obbligo di astensione	26
Sistema sanzionatorio.....	26
Misure organizzative	30
Funzione Antiriciclaggio.....	32
Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (Responsabile SOS).....	34
Organo con funzione di supervisione strategica (CDA).....	35
Organo con funzione di gestione (Direttore C.S.A./Direttore Servizi)	36
Organo con funzione di controllo.....	36

Premessa

Le presenti Linee Guida, redatte da un gruppo di lavoro di I.C.N., rappresentano un supporto per i C.S.A. di Confcooperative per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio.

La corretta gestione degli adempimenti antiriciclaggio deve essere un'attività parallela e imprescindibile da quella professionale sia perché gli obblighi antiriciclaggio, introdotti dal D.lgs. n. 231/2007, costituiscono un presidio volto a prevenire ed identificare i fenomeni di riciclaggio (di importanza fondamentale per tutto il sistema economico e finanziario), sia perché l'eventuale violazione delle regole antiriciclaggio comporta sanzioni sia penali che amministrative.

Per non subire pesanti conseguenze diventa quindi fondamentale attuare dei meccanismi di prevenzione e, in questo senso, la normativa dà indicazioni ben precise.

Queste Linee Guida hanno come scopo quello di fornire un quadro generale sulla normativa in esame, sugli obblighi che ne derivano e sull'importanza dell'organizzazione interna dei C.S.A., delle procedure da adottare nonché della formazione e della consapevolezza rispetto a ciò che viene richiesto dalla normativa antiriciclaggio.

Tale documento è stato elaborato in conformità agli indirizzi riportati nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 2019, recependo le più recenti novità normative europee e nazionali sulla materia.

Il quadro normativo

Il riciclaggio è un fenomeno penalmente sanzionato finalizzato a reintrodurre nel sistema economico i proventi illecitamente conseguiti attraverso attività criminali. Si concretizza quindi, nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero nel compiere altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

L'evoluzione e il progressivo affinamento del sistema di prevenzione, secondo il percorso tracciato dalle varie direttive dell'Unione Europea (I Direttiva n. 91/308/CEE, II Direttiva n. 2001/97/CE, III Direttiva n. 2005/60/CE, IV Direttiva n. 2015/849/UE, V Direttiva n. 2018/843/UE, VI Direttiva 2018/167/UE), rappresentano uno dei pilastri su cui si basa la lotta

al riciclaggio, in quanto consente di intercettare, sul nascere, i flussi finanziari di possibile provenienza illecita e di porre in essere le conseguenti azioni di contrasto nella prospettiva della salvaguardia dell'integrità e della credibilità del sistema economico e finanziario.

La cornice legislativa italiana è rappresentata dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dai D.Lgs. n. 90 e n. 92 del 2017, dal D.Lgs. n. 125 del 2019 e dai successivi provvedimenti. Il D.Lgs. n. 90/2017 è stato emanato per dare attuazione alla III Direttiva n. 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla Direttiva 2006/70/CE, recante le misure di esecuzione. Il Decreto antiriciclaggio nel corso degli anni è stato a più riprese modificato dalle norme adottate in attuazione delle direttive europee in materia.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.lgs. n. 231/2007, costituiscono "riciclaggio" le seguenti azioni:

- a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, per finanziamento del terrorismo s'intende *"qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse*

economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

La normativa antiriciclaggio va di pari passo con quella relativa al contrasto al terrorismo internazionale in quanto vi è un punto di contatto tra i due fenomeni, valorizzato sia dal legislatore italiano che dalla comunità internazionale, rappresentato dalle modalità concrete di finanziamento.

Tali modalità di finanziamento sono speculari a quelle che stanno alla base del fenomeno del riciclaggio:

- raccolta dei fondi per il sostentamento e la crescita dell'organizzazione terroristica;
- trasferimento dei fondi attraverso un occultamento degli stessi;
- impiego del denaro nascosto e trasferito all'interno dell'organizzazione per il compimento di atti terroristici.

Per tale ragione sono assoggettati alla disciplina antiriciclaggio, anche ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, anche i soggetti operatori del sistema economico nella cui sfera transitano ricchezze e valori.

Destinatari

L'articolo 3 del D.lgs. n. 231/2007 individua le seguenti cinque categorie di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, destinatarie della normativa antiriciclaggio:

- intermediari bancari e finanziari;
- altri operatori finanziari;
- professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- prestatori di servizi di gioco.

L'attenzione è qui focalizzata sull'analisi della categoria dei “professionisti” di cui all'articolo 3, comma quarto, del D.lgs. n. 231/2007, rimandando alla consultazione delle *Linee Guida per*

la predisposizione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di Confcooperative, aggiornate al mese di dicembre 2021, per un approfondimento sulle altre categorie di soggetti chiamati al rispetto sia di divieti, che di obblighi positivi in materia di antiriciclaggio.

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

L'assoggettamento dei Centri Servizi alla normativa antiriciclaggio va desunto dalla riconducibilità degli stessi tra i "soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati".

Ambito di applicazione e obblighi dei Centri Servizi

I Centri Servizi di Assistenza contabile, fiscale e di elaborazione dati di Confcooperative operanti ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 e quelli convenzionanti con questi ultimi e promossi da articolazioni territoriali di Confcooperative ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999 e che operano a favore degli enti aderenti alle stesse, sono soggetti agli obblighi specifici stabiliti dal D.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ogni qualvolta forniscano agli associati servizi consulenziali diversi dall'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. I Centri Servizi aderenti a Confcooperative restano quindi esonerati dagli adempimenti antiriciclaggio per quel che concerne gli incarichi di predisposizione delle dichiarazioni contabili e fiscali e la loro trasmissione, nonché per quel che concerne gli incarichi relativi a paghe e contributi previdenziali ed assistenziali, ad eccezione dell'obbligo di segnalazione di operazioni comunque sospette.

In relazione all'attività consulenziale, i servizi "core" dei C.S.A. riguardano l'area lavoro e la gestione delle risorse umane. A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- per area lavoro non si intende solo il semplice processo di elaborazione del cedolino paga e gli adempimenti conseguenti, ma l'assistenza e la consulenza in materia di gestione delle risorse umane, dalla fase preassuntiva al termine del rapporto, passando per gli elementi di gestione della quotidianità e per l'imprescindibile controllo sulle dinamiche del costo del lavoro;
- per area contabile non si intende solamente quella funzione che presidia la mera elaborazione dei dati contabili, la formazione del bilancio annuale di esercizio e la predisposizione e l'invio dei dichiarativi fiscali.

Pertanto, fatta salva la specifica esenzione dall'obbligo di adeguata verifica, disposta dal riformato articolo 17, comma 7, del D.lgs. n. 231/2007, relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è fatto obbligo, per i C.S.A., procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, vale a dire di acquisire tutte le informazioni relative agli stessi in occasione di:

- a) instaurazione di un rapporto continuativo o conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) esecuzione di un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che costituisca un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro per via telematica da parte di un prestatore di servizi a pagamento così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, Regolamento (UE) 2015/847.

Pertanto, i C.S.A., quali soggetti obbligati, devono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando:

- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

La Commissione "Antiriciclaggio" del CNDCEC ha stilato nel 2019 delle Linee guida, citate in precedenza, contenenti una classificazione delle prestazioni svolte dai professionisti, suddivise a seconda che diano luogo o meno ad obblighi di adeguata verifica. Ogni C.S.A. dovrà dotarsi di un documento contenente la classificazione delle prestazioni incluse ed escluse.

L'obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di costituire un punto di riferimento univoco e completo di tutta la normativa, nonché dei provvedimenti adottati dai CAF al fine di ottemperare a quanto in essi contenuto e contribuire in questo modo a prevenire operazioni di riciclaggio con il contributo attivo di tutti i dipendenti e collaboratori dei C.S.A.

Nell'ambito delle informazioni da trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori, le finalità principali che i C.S.A. devono perseguire con l'adozione di una Procedura Antiriciclaggio sono le seguenti:

- **adeguata verifica della clientela:** predisposizione delle modalità e della documentazione necessaria per adempiere al dettato normativo per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo;

- **identificazione delle operazioni a rischio di riciclaggio:** la predisposizione di meccanismi di monitoraggio delle attività a rischio consente ai C.S.A. di intervenire per prevenire o contrastare la commissione dei reati;
- **conservazione dei dati:** per l'effettuazione di analisi da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorità competente, la disciplina antiriciclaggio prevede per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti destinatari degli adempimenti di legge l'onere di conservare i documenti, i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica;
- **segnalazione delle operazioni sospette:** la segnalazione di operazioni sospette rappresenta la misura incisiva di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, in quanto è diretta a far emergere, nel momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico ovvero fondi di origine lecita destinati a sostenere attività illecite;
- **limitazioni all'utilizzo del contante ed eventuali segnalazioni:** fornire indicazioni circa le limitazioni all'utilizzo del contante, con riferimento anche alle eventuali operazioni frazionate e alle modalità di segnalazione delle infrazioni rilevate;
- **formazione del personale:** tra gli obblighi posti dal decreto agli ordini professionali c'è l'adozione di misure di "adeguata formazione" del personale e dei collaboratori al fine di garantire la corretta applicazione della normativa;
- **il quadro sanzionatorio** dell'antiriciclaggio: fornire indicazioni circa le sanzioni previste, con particolare riferimento alle ricadute in ambito penale ed amministrativo, per la mancata attuazione di quanto previsto dalla normativa.

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

I principali obblighi su cui è imperniata la normativa antiriciclaggio sono i seguenti:

- obbligo di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo;
- obbligo di conservazione;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Scopo dell'adeguata verifica è quello di acquisire le informazioni sulla clientela per poter procedere alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo connesso alla stessa.

Gli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti secondo un approccio basato sul rischio; tale approccio è fondato sulla necessità di garantire per ciascun cliente una valutazione personalizzata del rischio, così da poter graduare il livello di attenzione in relazione ai rischi connessi all'attività per la quale il cliente chiede assistenza ai Centri Servizi. Così facendo, sarà possibile effettuare una selezione sia delle situazioni che devono essere maggiormente attenzionate, sia di quelle meno significative, così da poter definire i relativi adempimenti.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 231/2007, i C.S.A. sono quindi obbligati ad effettuare l'autovalutazione del rischio di riciclaggio, ossia la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività, andando ad individuare i fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.

Una corretta prevenzione del riciclaggio si basa, infatti, su:

- la valutazione complessiva della propria esposizione al rischio di riciclaggio, periodicamente aggiornata, che è connessa alla profilatura del cliente, ossia dall'assegnazione a quest'ultimo di un profilo rischio-riciclaggio;
- l'adozione di una *policy* aziendale che indichi le scelte che concretamente si devono compiere su profili rilevanti per quanto riguarda assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- adozione di misure idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti e proporzionate all'esposizione al rischio di riciclaggio.

I criteri generali di cui tener conto per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento sono i seguenti:

dal punto di vista soggettivo:

- a) la natura giuridica del cliente se persona fisica o persona giuridica (nel caso di persona fisica rapporti familiari o d'affari; nel caso di persona giuridica la finalità della costituzione, la forma giuridica adottata, legami con altre realtà con sede in ordinamenti non equivalenti dal punto di vista della lotta antiriciclaggio; i clienti dei C.S.A. sono principalmente Cooperative);
- b) attività prevalentemente svolta;

- c) comportamento assunto al momento dell'instaurazione del rapporto o compimento dell'operazione (ad esempio, correttezza dei dati forniti rispetto alle informazioni e i dati già assunti, se il cliente è collaborativo o reticente o se vi è mancanza di rapporti diretti con lo stesso);
- d) area geografica di residenza o della sede (ad esempio, se il cliente risiede in uno Stato che abbia o meno un'adeguata normativa sulla prevenzione del riciclaggio);

da punto di vista oggettivo:

- e) tipologia dell'operazione (se si tratta di un'operazione che può essere considerata ordinaria, straordinaria o comunque compatibile con le dimensioni del cliente);
- f) modalità di svolgimento dell'operazione (in particolare rilevano la presenza fisica o meno del cliente e la possibilità di identificazione diretta dello stesso, l'intervento costante o meno di collaboratori esterni oppure se avviene tramite banche o tramite privati ed anche i mezzi di pagamento utilizzati);
- g) ammontare dell'operazione (in particolare se sproporzionate rispetto al profilo economico del soggetto);
- h) frequenza e ragionevolezza delle operazioni sempre con riferimento al profilo economico del soggetto;
- i) area geografica di destinazione dell'operazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo il destinatario della disciplina deve:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Infine, l'autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio va condotta sulla base di una metodologia che tenga conto delle seguenti attività:

- identificazione del rischio inerente (identificazione dei rischi attuali e potenziali cui il soggetto obbligato è esposto, tenendo in considerazione dei suddetti criteri soggettivi e oggettivi);
- analisi delle vulnerabilità (analisi da parte dei destinatari dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, delle misure di prevenzione e monitoraggio in relazione ai rischi identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità);
- determinazione del rischio residuo (ossia la valutazione del livello di rischio cui si è esposti in ragione del rischio inerente e dei presidi di mitigazione);
- azioni di rimedio (realizzazione di interventi correttivi in caso di eventuali criticità e per l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio).

Con la finalità di definire puntualmente il personale coinvolto nelle attività di controllo e monitoraggio per i servizi erogati a favore della clientela, ai fini antiriciclaggio è opportuno che ogni C.S.A. definisca il relativo organigramma, da riassumere all'interno di un documento da allegare alla propria Procedura Antiriciclaggio.

Gli adempimenti antiriciclaggio dovranno essere attuati e posti in essere da apposite strutture competenti (di seguito anche "Ufficio"; nei C.S.A di maggiori dimensioni coincidono solitamente con l'Ufficio Marketing) interne al C.S.A.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela ha quale finalità quella di garantire l'osservanza dei requisiti di legge richiesti dalla normativa, l'assunzione di autoresponsabilità del cliente, la vigilanza contro le frodi e il furto di identità, l'individuazione nel corso di un continuo monitoraggio delle operazioni che risultano insolite o anomale.

Consiste nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte indipendente e affidabile;

- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché dell'operazione occasionale in caso di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- controllo costante durante il rapporto continuativo.

È opportuno sottolineare che:

- a) “cliente” è il soggetto che instaura un rapporto continuativo, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito di incarico;
- b) “titolare effettivo” è il soggetto, diverso dal cliente, nell'interesse del quale, in ultima analisi, è instaurato il rapporto continuativo, è compiuta l'operazione o è richiesta o ottenuta la prestazione professionale;
- c) “esecutore” è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui sono conferiti poteri di rappresentanza per cui è legittimato ad operare nell'interesse del cliente.

Gli adempimenti di identificazione del cliente e del titolare effettivo sono demandati dai C.S.A. alle strutture competenti individuate, secondo lo schema di organigramma aziendale.

Qualora i destinatari fossero impossibilitati a rispettare l'obbligo di adeguata verifica devono, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 231/2007, astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire la prestazione professionale; se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo già in essere, devono astenersi dal proseguire il rapporto, la prestazione professionale e valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

L'Ufficio provvederà, prima della formalizzazione del contratto, a raccogliere le dichiarazioni inerenti al cliente e la prestazione attraverso un apposito modulo.

Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. In merito ai documenti equipollenti si ricorda che ai sensi dell'articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono equipollenti alla Carta di Identità “...il *passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla*

conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

Con le medesime modalità i destinatari procedono all'identificazione dei cointestatari e dell'esecutore; in quest'ultimo caso vengono inoltre acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

Qualora il cliente fosse invece un soggetto diverso da persona fisica, e di conseguenza opera per mezzo delle persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va effettuata nei confronti:

- del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti nonché attività svolta e degli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Se il cliente è un'organizzazione *no profit*, va acquisita anche l'informazione relativa alla classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Nel caso di *trust* occorre invece acquisire copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni circa le finalità in concreto perseguite, l'identità dei beneficiari e del *trustee*, le modalità di esecuzione del trust e ogni altra caratteristica dello stesso;
- dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità stabilite per il cliente/persona fisica e per il quale vengono acquisite anche informazioni riguardo alla sussistenza del potere di rappresentanza.

In determinate circostanze, previste dall'articolo 19 del D.lgs. n. 231/2007, l'obbligo di identificazione può essere assolto anche senza la presenza fisica del cliente. In sintesi, tale possibilità sussiste:

- per i clienti i cui dati risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati utilizzati per la generazione di firma digitale;
- per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello di massima sicurezza, nell'ambito del sistema di cui all'articolo 64 del D.lgs. n. 82/05 (Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica);
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;

- per i clienti che siano già stati identificati da soggetto obbligato all'adeguata verifica, purché tali informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall'autorità di vigilanza di settore.

In caso di difficoltà nel reperimento di dichiarazioni e/o documenti, la struttura competente dovrà adempiere agli obblighi rafforzati.

L'Ufficio, ricevuto il contratto controfirmato dal cliente, provvede ad inoltrarlo tempestivamente alla funzione amministrativa la quale, attraverso la figura del Responsabile Antiriciclaggio provvede all'archiviazione della documentazione ai fini antiriciclaggio per l'adeguamento del fascicolo del cliente. L'ufficio che si occuperà della parte amministrativa prenderà pertanto atto di tutte le condizioni contrattuali riservate al cliente per la fatturazione dei servizi erogati e procederà all'archiviazione della relativa documentazione.

Il titolare effettivo

La necessità di ottenere informazioni accurate ed aggiornate sul titolare effettivo rappresenta un elemento fondamentale per intercettare quei soggetti che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria al fine di rendere difficilmente rintracciabili attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Per tale ragione, all'articolo 20 del D.lgs. n. 231/2007 sono indicati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi da persone fisiche attribuendo tale qualifica alla persona fisica – o alle persone fisiche – a cui fa riferimento la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica oppure a cui si attribuisce il controllo della medesima.

Il citato articolo 20 stabilisce che:

- l'indicazione della proprietà diretta di una società sia riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica, mentre l'indicazione di proprietà indiretta sia fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona;
- qualora l'assetto societario non consenta tale individuazione, si potrà procedere identificando la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea

ordinaria o dei voti sufficienti per una influenza dominante in assemblea ordinaria o ancora attraverso l'individuazione di vincoli contrattuali che consentano ad una persona di esercitare in detta assemblea un'influenza dominante;

In caso di impossibilità nell'individuazione del titolare effettivo (es. nessuna persona fisica ha una partecipazione del 25 per cento più uno, oppure perché la società ha titoli negoziati in mercati regolamentati), attingendo da banche dati o altri pubblici registri, sarà determinante la dichiarazione assunta direttamente dal cliente.

A tal proposito, nel caso in cui la prestazione professionale venga richiesta da una società, è molto frequente il ricorso ad una dichiarazione rilasciata dall'amministratore, che sotto la sua responsabilità dichiara le generalità della persona fisica (o delle persone fisiche) che è il titolare effettivo, e ciò anche in presenza di catene di controllo societarie complesse o talvolta con società che controllano il cliente, localizzate all'estero.

Per le società fiduciarie si dovranno individuare il titolare effettivo e il legale rappresentante.

Negli altri casi, in cui non si riesca ad identificare il titolare effettivo o il cliente si rifiuti di fornirne l'identità, il soggetto obbligato, conformemente alla normativa antiriciclaggio, dovrà piuttosto astenersi dal compimento della prestazione. Ricorrendo i profili di rischio dovrà altresì porre in essere una segnalazione di operazione sospetta.

Come comportarsi nel caso in cui, ad esempio, nella visura degli assetti proprietari di una società-cliente emerga che i soci sono a loro volta delle società?

L'*optimum* sarebbe ovviamente riuscire ad identificare anche i soggetti intermedi per giungere ad una compiuta ricostruzione del titolare effettivo dell'operazione. A soccorrere il soggetto obbligato potrebbero però intervenire in questi casi due principi alla base della normativa in commento.

In primo luogo, il principio generale e ordinario di approccio agli obblighi antiriciclaggio del *low-risk* in base al quale bisogna presumere un rischio basso di riciclaggio e quindi porre in essere dapprima gli obblighi di natura semplificata e di applicazione generale con modalità di base (come conferma espressamente il *Considerandum 6* della Direttiva 2006/70/CE).

In secondo luogo, il principio di proporzionalità in virtù del quale sono tollerabili solo le misure nazionali strettamente necessarie al raggiungimento dell'obiettivo comunitario perseguito.

Nelle società cooperative, stante la necessità che il titolare effettivo sia una persona fisica, si ritiene di individuare lo stesso nel Presidente della stessa o nei membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di legale rappresentanza dell'Ente (allo stato attuale della normativa si esclude possa essere individuato il titolare effettivo nell'intero CDA come organo collegiale in quanto il titolare effettivo può essere solo una persona fisica).

Anche per il titolare effettivo la relativa identificazione avviene attraverso un apposito modulo che i singoli C.S.A. dovranno predisporre, da allegare alla propria Procedura Antiriciclaggio.

L'iscrizione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese

L'articolo 21 del D.lgs. n. 231/2007 stabilisce che le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ex articolo 2188 c.c. (S.r.l, S.p.A., Sapa e cooperative) e le persone giuridiche private diverse dalle imprese – quali fondazioni, associazioni e comitati – hanno l'obbligo di comunicare per via telematica le informazioni riguardanti la propria titolarità effettiva. Da un punto di vista operativo, tale obbligo di sostanza nell'integrazione di un "nuovo elemento informativo" relativo alle imprese nei dati già contenuti nel sistema gestito dalle Camere di Commercio (v. nel dettaglio le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva contenute nel D.M. 11 marzo 2022, n. 55). Questa nuova informazione, confluisce in apposita sezione del Registro delle Imprese ad accesso riservato (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF e organi investigativi, autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, soggetti destinatari dell'obbligo di adeguata verifica). La mancata comunicazione al Registro delle Imprese comporta, in capo agli amministratori delle società e degli enti a ciò tenuti, ai sensi dell'articolo 2630 c.c., l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 103 a € 1032; per i *trust* le sanzioni saranno imputate al fiduciario o ai fiduciari, in quanto sono questi ultimi i soggetti tenuti alla comunicazione dei titolari effettivi. Nelle società di capitali dotate di Collegio Sindacale o Sindaco Unico, ovvero di organo di controllo endosocietario, sarà in capo anche a tali organi di controllo verificare tali adempimenti in capo agli amministratori in quanto le suddette sanzioni sono applicabili anche a ciascun sindaco.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di natura semplificata per estensione e frequenza a meno che non sussistano altri motivi di sospetto.

Restano invece integri gli obblighi di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette.

Nell'assolvimento degli obblighi semplificati di adeguata verifica, ai sensi del nuovo articolo 23 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019, il destinatario ha l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato e deve tenere conto dei seguenti indici di basso rischio che, pur essendo individuati dall'Allegato II della Direttiva 2015/849, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a) tipologia di cliente (società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e Pubbliche Amministrazioni ed istituzioni che svolgono funzioni pubbliche, clienti residenti in aree geografiche a basso rischio);
- b) tipologia di prodotti, servizi, operazioni (contratti di assicurazione sulla vita, forme pensionistiche complementari, regimi di previdenza o sistemi analoghi che versino prestazioni ai dipendenti, prodotti o servizi finanziari i cui rischi di finanziamento del terrorismo o riciclaggio sono limitati da previsioni di limiti di spesa o trasparenza della titolarità);
- c) area geografica (a riguardo, il D.lgs. n. 125/2019 ha declinato più precisamente tale indice: indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in stati membri, paesi terzi con adeguati sistemi antiriciclaggio, paesi terzi che fonti autorevoli ed indipendenti valutano essere affidabili in termini di misure anticrimine ed anticorruzione o comunque diano attuazione concreta a presidi antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni GAFI).

Da un punto di vista operativo, l'applicazione delle misure di verifica semplificata non esonera il soggetto obbligato dal controllo costante, dall'effettuare l'analisi del rischio, dall'individuare il titolare effettivo e dall'acquisire contezza dello scopo e della natura del rapporto.

Il soggetto obbligato dovrà, quindi, individuare puntualmente il livello di rischio quale presupposto per l'applicazione semplificata, raccogliendo all'uopo notizie in merito all'identità

e alla qualifica del soggetto richiedente la prestazione o la descrizione dei prodotti e servizi per cui è possibile accedere a tale regime semplificato.

Di tali presupposti il soggetto obbligato dovrà mantenere documentazione in grado di dimostrarne la sussistenza ed è responsabile della veridicità e della fondatezza delle informazioni assunte secondo criteri di diligenza professionale.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile garantire l'attendibilità della procedura, oppure non sia possibile acquisire la documentazione necessaria per giustificare un adempimento semplificato, non resta che applicare il regime degli adempimenti ordinari e rafforzati oppure astenersi dalla prestazione stessa, ferma la valutazione di inviare una segnalazione per operazione sospetta.

L'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata è esclusa quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni del Provvedimento del 30 luglio 2019 di Banca d'Italia;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nei C.S.A., dunque, l'Ufficio competente, nell'espletamento delle attività di adeguata verifica della clientela, in caso di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 231/07 attua gli obblighi semplificati. In presenza di un basso rischio di riciclaggio, saranno applicate le misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della "estensione" e della "frequenza" degli adempimenti prescritti. L'Ufficio sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria di espletamento dell'obbligo, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I destinatari, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 231/07, sono obbligati ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica qualora sussista un elevato rischio di riciclaggio e di

finanziamento al terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative o dalla loro autonoma valutazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi che contribuiscono a generare un rischio elevato possono essere:

- fattori di rischio relativi al cliente (rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante, assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso);
- fattori di rischio geografici.

La norma individua altresì alcune ipotesi di elevata rischiosità intrinseca: si tratta dei rapporti e delle operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'articolo 24, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 231/07 e dei rapporti continuativi o delle operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte (PEP). In quest'ultimo caso (in cui le dichiarazioni dovranno essere raccolte tramite un apposito modulo relativo ai dati identificativi del cliente), la struttura competente dei C.S.A. dovrà:

- informare la figura del Responsabile Antiriciclaggio prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- valutare adeguatamente, anche in collaborazione con altre professionalità interne al C.S.A., l'origine dei patrimoni e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- informare l'Ufficio Operativo che eroga il servizio affinché adotti un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata che la struttura competente dei singoli C.S.A. dovrà eventualmente attuare consistono:

a) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative:

- i. all'identità del cliente e del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- ii. al rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:

- al numero, all'entità e alla frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
- alle ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
- alla destinazione dei fondi;
- alla natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;

b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano in questo ambito:

i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo a quelli previsti dal Capo II della direttiva antiriciclaggio;

ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A questo fine, i destinatari fanno riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari (nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante i destinatari acquisiscono informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. In particolare, nei casi di versamenti o di prelevamenti di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote. Nel caso di operazioni in contante, frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, i destinatari conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di questa operatività. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato, i destinatari verificano in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio);

c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

i. controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;

ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

d) nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

Obblighi di conservazione

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale (ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente) delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. I dati da conservare sono elencati analiticamente nelle Linee Guida CNDCEC del 2019.

Tale obbligo di conservazione si estende al massimo per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dalla prestazione professionale.

La finalità dello stesso è quello di consentire il monitoraggio nell'ambito dei più generali obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e naturalmente la facilitazione delle investigazioni e dei controlli da parte delle Autorità competenti.

Le modalità di conservazione dei dati da parte dei singoli C.S.A. devono garantire il rispetto delle norme della *privacy*, prevenire la perdita dei dati e delle informazioni, garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente e garantire l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati stessi

Devono essere comunque garantiti:

- la salvaguardia dei dati e delle informazioni dal rischio di perimento;
- la tempestività dell'acquisizione con il limite massimo di 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico;
- la non alterabilità dei dati o delle informazioni;

- l'agevole accessibilità ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza (Ministero Economia, Autorità di vigilanza di settore, U.I.F., Direzione investigativa antimafia);
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi;
- la trasmissione dei dati aggregati (previsto solo per banche e operatori finanziari);
- l'obbligo di rendere noti i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

Nonostante da un punto di vista operativo non è più previsto l'obbligo di istituire un Archivio Unico Informatico, per i C.S.A., la conservazione dei documenti (coordinata con l'adeguata verifica) potrà essere comunque centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse del medesimo Centro.

I Centri potranno prevedere specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la relativa data di conferimento, nonché le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, la valutazione del rischio e l'esecuzione del controllo costante.

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Tale obbligo costituisce il fulcro della collaborazione attiva richiesta ai destinatari della normativa antiriciclaggio. La segnalazione, come previsto al primo comma dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 231/2007, è il risultato di un complesso processo valutativo fondato su: elementi oggettivi, elementi soggettivi e ogni altra circostanza. La modalità di segnalazione da parte dei professionisti è disciplinata dall'articolo 37 del D.lgs. n. 231/07.

Il sistema è strutturato per intercettare i flussi di denaro di provenienza illecita nel momento in cui avviene il passaggio dei fondi verso i canali legali, prima che si confondano all'interno del sistema e siano reinvestiti in attività lecite. I destinatari sono vincolati da un obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), autorità amministrativa con funzione di rilevanza pubblica quale la tutela dell'interesse dello Stato alla prevenzione del

reato di riciclaggio. L'ambito di collaborazione dei destinatari è correlato ad una definizione di riciclaggio che si perfeziona qualora una certa condotta (occultamento, conversione, trasferimento, dissimulazione, acquisto, utilizzazione etc.) venga posta in essere in relazione a beni che derivano da una generica attività criminosa e non solo quelli provenienti da delitto. In base a questa definizione, il soggetto obbligato deve valutare l'operazione esclusivamente alla luce dell'eventuale corrispondenza con le condotte di cui all'articolo 2, comma. 1 del D.lgs. n. 231/07, nonché sulla base del profilo soggettivo del cliente senza ulteriori approfondimenti in merito all'eventuale ruolo assunto dai soggetti coinvolti nell'operazione in ordine al fatto illecito commesso a monte.

La norma prevede tre possibili situazioni, tra loro alternative, nelle quali il destinatario della normativa:

- ha maturato il semplice sospetto;
- ha ragionevoli motivi per sospettare;
- è a conoscenza, anche se solo presunta poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico, che sono in corso ovvero che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In merito ai criteri a base del processo valutativo, ai sensi dell'articolo 35 il sospetto è desunto *“dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura dell'operazione.....o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti”*.

Non è necessario che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione, né tantomeno è richiesto di compiere verifiche o controlli volti ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo. Il segnalante non ha alcun obbligo di svolgere approfondimenti particolari, bensì è chiamato unicamente a valutare le informazioni sull'oggetto dell'operazione e il profilo soggettivo del cliente di cui è già in possesso anche a seguito degli adempimenti di adeguata verifica. In merito alla tempistica della segnalazione, questa va inviata *“prima di compiere l'operazione”* e, nelle ipotesi in cui l'operazione debba essere eseguita per obbligo di legge o non possa essere rinviata, occorre informare *“immediatamente”* l'UIF.

L'Ufficio competente per quanto attiene le anomalie riscontrate durante la fase di adeguata verifica e le varie unità che erogano il servizio o la prestazione professionale, devono informare prontamente il Responsabile Antiriciclaggio il quale, raccolte tutte le informazioni inerenti il sospetto, provvede a sottoporle all'attenzione del Responsabile SOS, il quale, dopo aver valutato tutti gli elementi e compilato un apposito modulo relativo agli indicatori generali di anomalia, provvederà o meno all'inoltro della SOS. Gli indicatori collegati ai professionisti e riferibili, dunque, anche ai vari C.S.A., sono connessi principalmente al cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, *trust* ed enti analoghi, ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, ad operazioni contabili e/o finanziarie.

Nel caso in cui il Responsabile SOS, valutati tutti gli elementi in suo possesso, non intenda procedere con la segnalazione, provvederà ad informare il Responsabile Antiriciclaggio, il quale procederà ad archiviare le motivazioni scritte nel rispettivo fascicolo del cliente, e l'unità operativa coinvolta nell'erogazione del servizio, affinché possa procedere con la relativa prestazione professionale.

Se si decide per l'inoltro della SOS, il Responsabile SOS dovrà preventivamente autenticare il C.S.A. presso la piattaforma WEB all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, seguendo le istruzioni consultabili all'indirizzo <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/#sos-istruz> e poi inoltrare la SOS secondo il seguente schema UIF contenente:

- i dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- gli elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

È possibile consultare il Manuale SOS pubblicato nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria all'indirizzo https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf.

Obbligo di astensione

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela – cioè di identificare e verificare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo ed ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto – ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 231/07, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare rapporti continuativi ed eseguire operazioni ovvero devono porre fine ai rapporti continuativi in essere, valutando tra l'altro l'ipotesi di effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

In caso di astensione, non scatta automaticamente l'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS): il soggetto obbligato ha la facoltà di valutare la sussistenza concreta di elementi di sospetto di riciclaggio. In ogni caso, questo è tenuto a conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni per ricostruire i fatti e l'iter logico seguito per giungere alla decisione di effettuare o meno la SOS.

Nei C.S.A., nell'eventualità in cui il personale coinvolto nella procedura di adeguata verifica non sia in grado di espletare tale attività, è tenuto ad informare il Responsabile Antiriciclaggio, il quale, in conformità a quanto definito dall'articolo 42 D.Lgs. n. 231/07, dovrà valutare se l'unità operativa dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione/prestazione professionale e se esistono i presupposti per porre in essere la segnalazione di operazione sospetta.

Sistema sanzionatorio

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato integralmente il titolo V del D.Lgs. n. 231/2007, dettando nuove disposizioni, contenute negli artt. da 55 a 69, nei due Capi dedicati rispettivamente alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II). La necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio ha portato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati ed è stata circoscritta la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta. È stato previsto per la prima volta in ambito antiriciclaggio, sia a livello penale che amministrativo, il principio del *favor rei*, in base al quale nessuno può essere sanzionato per fatti che non costituiscono più illeciti alla data di entrata in vigore del decreto.

Di seguito si riporta un'elencazione delle fattispecie penali e amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, così come disciplinate nel D.Lgs. n. 231/2007 aggiornato.

➤ **Fattispecie penali**

Obbligo	Norma	Condotta	Sanzione
Adeguata verifica	Articolo 55 comma 1 e 3 e artt. 17 ss. del D.Lgs. n. 231/2007	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro.
Conservazione dei dati	Articolo 55 comma 2 e artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro.
Divieto di comunicazione	Articolo 55 comma 4, artt. 39, comma 1 e 41 comma 3 del	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

	D.Lgs. n. 231/2007	flusso di ritorno di tali segnalazioni.	
--	---------------------------	---	--

➤ **Fattispecie amministrative**

Obbligo	Norma	Condotta	Sanzione
Adeguate verifica	Articolo 56 comma 1 e 2 e articolo 67 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 231/2007.	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro; violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro).
Conservazione dei dati	Articolo 57 comma 1 e 2 e articolo 67 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 231/2007.	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro; violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro).
SOS	Articolo 58 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D.Lgs. 231/2007.	Sanzione di 3.000 euro (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro; in caso di vantaggio economico fino al doppio del

			vantaggio e comunque non inferiore a 450.000 euro oppure 1.000.000 euro se non determinabile).
Comunicazione di organi di controllo	Articolo 59 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex articolo 46 del D.Lgs. n. 231/2007.	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro.
Comunicazione alle Autorità	Articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti.	Sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Infrazioni relative all'uso del contante	Articolo 63 comma 1 e comma 6 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazioni inerenti al divieto di trasferimento di importi di denaro sopra le soglie previste dagli artt. 49 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2007. (Possibilità di beneficiare dell'oblazione ex articolo 16 L. n. 689/81 nei casi ex articolo 49 comma 1, 2, 5, 6, 7 purchè l'importo non sia superiore a 250.000 euro).	Sanzione da 3.000 (1.000 in base al comma 1-ter) a 50.000 euro (se le violazioni riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali)
Infrazioni relative all'uso del contante	Articolo 63 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazioni connesse ai libretti al portatore (articolo 49 comma 12 del D.Lgs. n. 231/2007)	Sanzione da 250 a 500 euro.
Infrazioni relative all'uso del contante	Articolo 63 comma 3 e 7	Violazioni del divieto di aprire conti o libretti anonimi	Sanzione dal 20% al 40% del saldo

	del D.Lgs. n. 231/2007	(articolo 50 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007).	(se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%).
Infrazioni relative all'uso del contante	Articolo 63 comma 4 e 7 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazioni del divieto di utilizzo di conti e libretti anonimi (articolo 50 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007).	Sanzione dal 10% al 40% del saldo (se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%).
Infrazioni relative all'uso del contante	Articolo 63 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007	Violazioni dell'obbligo di dare notizia ai soggetti competenti (MEF, GdF e collegio sindacale) delle infrazioni di cui all'articolo 49 comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12 e all'articolo 50 del D.Lgs. n. 231/2007.	Sanzione da 3.000 a 15.000 euro.

Misure organizzative

Al fine di garantire la corretta applicazione e il rispetto della normativa antiriciclaggio assumono rilevante importanza le misure organizzative dell'Ente tenuto rispettare gli obblighi dalla stessa previsti. Per tale ragione ogni C.S.A. deve:

- attribuire ad una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio (Funzione Antiriciclaggio);
- formalizzare l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette (Responsabile SOS);

- attribuire ad una funzione di controllo aziendale il compito di verificare, in modo continuativo, il livello di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla normativa (Funzione di *internal audit*).

Il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono è fondamentale per mitigare il rischio di riciclaggio.

Nello specifico, gli organi aziendali, ognuno secondo le proprie responsabilità e competenze, devono:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- adottare misure organizzative e operative idonee a prevenire il rischio di riciclaggio;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

È, dunque, importante che l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali sia chiaramente formalizzata e definita attraverso deleghe e mansionari.

Riassumendo, al fine di porre i giusti presidi per strutturare il C.S.A. ai sensi della *compliance* antiriciclaggio, ogni singolo C.S.A. dovrà predisporre:

- un organigramma antiriciclaggio;
- una serie di deleghe e incarichi per ciascuno dei soggetti responsabili degli adempimenti previsti dalla normativa in esame;
- un fascicolo antiriciclaggio per singolo cliente con tutti i documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
- una specifica modalità di conservazione dei dati e delle informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 231/2007;
- un manuale per la gestione degli adempimenti e le relative procedure.

In particolare, sarà opportuno:

- indicare dettagliatamente i ruoli dei dipendenti e dei professionisti del C.S.A. in relazione ai diversi adempimenti di cui al D.lgs. 231/2007;
- individuare la figura del Responsabile Antiriciclaggio;

- definire una procedura (Procedura Antiriciclaggio) che disciplini gli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione operazioni sospette e monitoraggio sul contante;
- individuare il responsabile della procedura di identificazione del cliente e del titolare effettivo, del soggetto incaricato di raccogliere la documentazione da inserire nel fascicolo della clientela;
- individuare il responsabile della conservazione dei dati;
- definire un piano annuale di formazione dei dipendenti del C.S.A. ai fini dell'antiriciclaggio;
- prevedere *audit* volti a verificare la *compliance* antiriciclaggio.

Funzione Antiriciclaggio

Si tratta di una funzione con requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità che ha il compito di contrastare e prevenire le operazioni di riciclaggio; riferisce direttamente all'organo con funzione di supervisione strategica e ha accesso a tutte le informazioni rilevanti per la verifica continua della coerenza delle procedure aziendali all'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme antiriciclaggio. Nello specifico:

- identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sulle procedure e sui processi aziendali;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio ed è coinvolta nelle varie fasi in cui si struttura il processo di gestione del rischio medesimo;
- contribuisce alla definizione delle procedure interne nonché del sistema dei controlli volti a contrastare e prevenire i rischi di riciclaggio;
- verifica in modo continuo che il processo di gestione dei rischi di riciclaggio sia adeguato e che il sistema dei controlli e delle procedure sia idoneo, proponendo – ove necessario – eventuali modifiche organizzative e procedurali;
- svolge verifiche, anche congiuntamente al Responsabile SOS, sulla efficienza del processo di segnalazione e sulla congruità e pertinenza delle valutazioni effettuate sull'operatività dei clienti;

- procede, insieme con le altre funzioni aziendali coinvolte, all'autovalutazione annuale dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il C.S.A.;
- valuta preventivamente i rischi di riciclaggio connessi all'offerta di nuovi servizi; supporta gli organi aziendali in materia di antiriciclaggio; verifica che il sistema informativo utilizzato per l'adeguata verifica della clientela, per la conservazione dei dati e per le SOS sia affidabile;
- garantisce che sia predisposto un piano di formazione adeguato affinché il personale sia aggiornato in modo continuativo sulla normativa antiriciclaggio;
- comunica tempestivamente agli organi aziendali eventuali carenze o violazioni procedurali riscontrate;
- predisporre i flussi informativi in materia di antiriciclaggio per la direzione e per l'organo amministrativo;
- redige una relazione annuale avente a tema le iniziative adottate, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da implementare nonché le attività di formazione del personale.

La funzione antiriciclaggio può essere esternalizzata a soggetti esterni ai C.S.A. che abbiano requisiti di professionalità, indipendenza e autorevolezza. Tuttavia, la responsabilità per la corretta gestione dei rischi antiriciclaggio rimane in capo ai destinatari della normativa che sono tenuti a monitorare le attività affidate a soggetti esterni. Ove si procedesse all'esternalizzazione, si dovrà nominare un responsabile interno che si interfacci con il fornitore e ne verifichi il corretto svolgimento del servizio. È opportuno che i contenuti minimi di un accordo di esternalizzazione siano i seguenti:

- definizione dei rispettivi obblighi e diritti, dei livelli di servizio attesi in termini misurabili e oggettivi e le informazioni necessarie per verificare che siano rispettati;
- indicazione della frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno, degli organi aziendali e delle funzioni di controllo;
- eventuali situazioni di conflitti di interesse e misure per prevenirli o attenuarli;
- possibilità di aggiornare le condizioni del servizio in caso di modifiche normative o all'interno dell'organizzazione del destinatario ovvero nell'ambito dell'operatività dello stesso;

- obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite per lo svolgimento della funzione;
- durata dell'accordo e modalità di rinnovo, oltre agli impegni reciproci in caso di interruzione del rapporto;
- possibilità di accedere, sia per il destinatario che per UIF e le Autorità di Vigilanza, alle informazioni utili o ai locali in cui opera il fornitore per svolgere attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (Responsabile SOS)

Il Responsabile SOS, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 231/07, è il legale rappresentante del destinatario o un delegato del destinatario stesso (delega deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo). La delega potrebbe essere conferita anche al soggetto che ricopre la Funzione Antiriciclaggio, tuttavia tale scelta non è auspicabile in quanto si incorrerebbe in una sovrapposizione del ruolo di verifica della funzionalità del processo di segnalazione e della congruità delle valutazioni con quello di vera e propria valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

I destinatari della normativa devono assicurare che il Responsabile SOS abbia adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e che svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa antiriciclaggio.

I principali compiti del Responsabile SOS sono i seguenti:

- valutare le operazioni sospette comunicate da chi si interfaccia con il cliente;
- valutare le operazioni sospette di cui sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, nel rispetto della riservatezza dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere tracciabilità ed evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura anche quando la segnalazione non viene inviata alla UIF;
- comunicare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto che ha dato origine alla segnalazione;

- fornire a chi si occupa dell'attribuzione e dell'aggiornamento del profilo di rischio della clientela, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di SOS nel rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione.

Organo con funzione di supervisione strategica (CDA)

L'Organo con funzione di supervisione strategica approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi inerenti al riciclaggio; in linea con l'approccio basato sul rischio tali politiche sono adeguate alla tipologia e all'entità dei rischi a cui risulta esposta l'attività del destinatario, come identificati nel documento di autovalutazione dei rischi. È responsabilità del CDA dei C.S.A.:

- approvare una *policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di adeguati assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, coerentemente al principio di proporzionalità e all'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (*Policy* antiriciclaggio);
- nominare la funzione antiriciclaggio definendone sia compiti e responsabilità che modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali;
- approvare le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni coordinato e organico, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approvare i principi per la gestione dei rapporti con i clienti classificati a rischio alto;
- nominare il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- assicurare che sia definito un sistema di flussi informativi adeguato verso gli organi aziendali;
- assicurare la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura SOS;
- esaminare le relazioni sull'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio con cadenza almeno annuale;
- assicurare che eventuali anomalie riscontrate all'esito dei controlli siano portate a sua conoscenza tempestivamente, al fine di promuovere l'adozione di misure correttive idonee delle quali valutare l'efficacia.

Organo con funzione di gestione (Direttore C.S.A./Direttore Servizi)

L'Organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica; è altresì responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

Inoltre, assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni. Ha anche il compito di curare l'attuazione del sistema di controlli interni volto a garantire la pronta rilevazione e la gestione del rischio di riciclaggio, assicurandone l'efficacia nel tempo. Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, tale organo definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità delle attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario secondo il principio di proporzionalità e secondo l'approccio basato sul rischio. Infine, ha il compito di:

- definire la *policy* antiriciclaggio, sottoposta poi all'approvazione del CDA, e curarne l'attuazione;
- definire e curare l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata a "rischio alto" coerentemente ai principi fissati dal CDA;
- stabilire i programmi di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio;
- individuare gli strumenti idonei ad acconsentire la verifica dell'attività svolta dal personale così da rilevare eventuali anomalie nei comportamenti nella qualità delle comunicazioni indirizzate agli organi aziendali e nei rapporti con la clientela.

Organo con funzione di controllo

L'Organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completa funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne e dei flussi informativi provenienti dagli organi aziendali. Nello specifico:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi di eventuali carenze, anomalie o irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle misure correttive.